


COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
(Provincia di Pordenone)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 17.02.2011 con modifiche apportate con delibera del consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2012

CAPO I
Disposizioni generali di natura amministrativa

ART. 1 – Finalità del regolamento	pag. 4
ART. 2 – Oggetto del canone	pag. 4
ART. 3 – Soggetto passivo	pag. 4
ART. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzioni	pag. 5
ART. 5 – Domanda di occupazione	pag. 5
ART. 6 – Istruttoria per della domanda e rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione	pag. 6
ART. 7 – Occupazioni occasionali	pag. 8
ART. 8 – Occupazioni abusive	pag. 8
ART. 9 – Occupazioni d’urgenza	pag. 9
ART. 10 - Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione	pag. 9
ART.11 – Obblighi del soggetto titolare della concessione/autorizzazione	pag. 10
ART.12 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	pag. 10
ART.13 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione/autorizzazione	pag. 11
ART.14 – Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. 11
ART.15 – Subentro della concessione/autorizzazione	pag. 12

CAPO II
Disposizioni generali in materia tariffaria

ART.16 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 12
ART.17 – Classificazione del territorio in categorie	pag. 13
ART.18 – Coefficiente di valutazione economica dell’occupazione	pag. 13
ART.19 – Determinazione della misura di tariffa di base	pag. 13
ART.20 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni	pag. 14
ART.21 – Modalità di applicazione del canone	pag. 15
ART.22 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 16
ART.23 – Particolari tipologie tariffarie	pag. 17

ART.24 – Esenzioni	pag. 18
ART.25 – Agevolazioni	pag. 20
ART.26 – Esclusioni	pag. 20
ART.27 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 21
ART.28 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 21

CAPO III
Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e
disposizioni finali

ART.29 – Accertamenti	pag. 21
ART.30 – Riscossione coattiva	pag. 22
ART.31 – Rimborsi	pag. 22
ART.32 – Sanzioni	pag. 22
ART.33 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 23
ART.34 –Entrata in vigore	pag. 24
ALLEGATO A – Elenco vie	
ALLEGATO B – Elenco attività soggette a COSAP	

CAPO I
Disposizioni generali di natura amministrativa

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastante e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sottostanti il suolo di cui al comma 1 nonché le occupazioni soprastanti, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Art. 3
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanent le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporane le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione;
2. Tra le occupazioni temporanee vengono considerate stagionali quelle effettuate dai pubblici esercizi a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione per occupazioni con durata di tre mesi.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione (come specificato al successivo articolo 5) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta da bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condòmini;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. Sono esenti dall'obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (*ambulanti senza posto fisso*), previa comunicazione all'ufficio di polizia municipale;
 - b) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio competente.
4. Per gli impianti pubblicitari la domanda deve essere presentata nei termini e nei modi previsti per tale fattispecie.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La domanda può essere presentata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione (come specificato al successivo articolo 5) o inoltrata tramite il servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'archivio comunale.
7. L'approvazione di un progetto relativo ad un'opera pubblica di competenza comunale per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna dei lavori sostituisce l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada.
8. L'autorizzazione non è necessaria per i lavori eseguiti in economia diretta dal Comune. Il Direttore dei Lavori dovrà comunque darne comunicazione All'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio polizia Municipale che potranno esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Settori. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 6
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di
Autorizzazione

1. Gli uffici competenti per l'istruttoria e la definizione delle domande di occupazione sono i seguenti:
 - a) Servizio di Polizia Municipale per le occupazioni del suolo (passi carrai, traslochi, ponteggi e steccati ecc.) soprassuolo e sottosuolo (cavi, condutture ecc.).
 - b) Servizio Attività produttive per le occupazioni nelle aree pubbliche destinate a fiere e mercati, distributori di carburanti, chioschi ed edicole.
 - c) Servizio Edilizia Privata per le occupazioni con opere o impianti che necessitano di concessione edilizia.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sottoindicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - a) sessanta giorni per le occupazioni permanenti
 - b) trenta giorni per le occupazioni temporaneeIl termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
6. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall'art. 8.
7. Fotocopia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviato a cura dell'ufficio competente al rilascio al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
8. Il provvedimento si intende perfezionato con il pagamento del canone.
9. Ciascun Responsabile di Area competente dovrà tenere un registro nel quale riportare i provvedimenti di autorizzazione e concessione riguardanti le occupazioni permanenti e temporanee rilasciate nel corso dell'anno.

Art. 7 **Occupazioni occasionali**

1. In caso di occupazioni occasionali deve esserne data preventiva notizia, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Comando di Polizia Municipale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
2. Per occupazioni occasionali s'intendono quelle di seguito elencate:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) modeste occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - e) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.
3. Per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore non necessita l'obbligo di specifica autorizzazione, fermo restando l'obbligo della segnalazione al Comando di Polizia Municipale.

Art. 8 **Occupazioni abusive**

1. Sono considerate abusive:
- le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale;
 - le occupazioni non conformi a quanto previsto all'art. 4;
 - le occupazioni che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione/autorizzazione ovvero che si protraggono oltre la revoca, la decadenza, l'estinzione o la sospensione della concessione/autorizzazione medesima.
 - le occupazione per le quali non è stato corrisposto il relativo canone.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, di norma entro 48 ore, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Le occupazioni abusive effettuate sulle strade sono sanzionate ai sensi del successivo art. 32 e dell'art. 20 del D.Lgs. 30.4. 92, n. 285.
6. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata dal Comando Polizia Municipale al competente ufficio per gli adempimenti relativi.

Art. 9
Occupazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa, per lavori che non possono essere previsti e programmati, e per occupazioni relative a manomissioni stradali, gli interessati possono avvalersi dell' "autorizzazione d'urgenza" previo invio di telegramma o fax all'Ufficio Patrimonio. Nelle successive 48 ore lavorative si dovrà provvedere alla consegna della documentazione richiesta per la procedura normale.
2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 10
Contenuto dell'atto di concessione / autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi previsti al precedente art. 5, punto 2;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 11

Obblighi del soggetto titolare della concessione/autorizzazione

1. Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di :
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
2. Il deposito cauzionale relativo alle occupazioni che richiedono il ripristino del suolo verrà restituito previo accertamento da parte del tecnico incaricato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.
3. È vietata la subconcessione o trasferimento a terzi della concessione/ autorizzazione; è tuttavia previsto il subingresso nei casi di cui al successivo art. 15.

Art. 12

Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) le violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione/autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;

b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 13

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione / Autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale con atto motivato può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare o sospendere o revocare il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione / autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso o all'incremento proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.
3. La revoca, la modifica o la sospensione delle concessioni o autorizzazioni è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
4. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.
5. In caso di attività di vendita su area pubblica il reiterato mancato pagamento del canone dovuto (n. 3 rate) comporta la sospensione della stessa per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione viene disposta, previa diffida, dal Sindaco.

Art. 14

Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, ottenere il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il pagamento annuale del canone rappresenta rinnovo della concessione se accompagnato da autodichiarazione, da inviare all'ufficio competente come specificato all'art. 5, con la quale si attesta che non è intervenuta alcuna modifica rispetto alla domanda originaria.

Art. 15

Subentro della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della concessione/autorizzazione, senza oneri aggiuntivi, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art 4. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata.

CAPO II

Disposizioni generali in materia tariffaria

Art. 16

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree in n. 2 categorie (allegato A), la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non può superare il 50%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 17
Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.2 categorie, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 23.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 12,5 per cento rispetto alla 1a con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (1) per le tariffe relative alle occupazioni temporanee.

(1) art. 1 comma 166 legge n. 296/2006

Art. 18
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 19 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 2.

Art. 19
Determinazione della misura di tariffa di base

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare e' di:

I CATEGORIA	€ 30,00
II CATEGORIA	€ 27,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

I CATEGORIA € 1,00
II CATEGORIA € 0,90

Art. 20

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	PARTICOLARI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA/COEFFICIENTE
1	Commercio ambulante posto fisso e produttori agricoli	0,3	Art.23 lett. c)
2	Commercio ambulante senza posto fisso	1	
3	Attività di bar, ristoranti e simili	1	Art.23 lett. a) art. 25 lett. g)
4	Vendita/ esposizione, da parte di negozianti di prodotti commerciali (su appositi supporti e anche alla rinfusa)	0,7	
5	Chioschi, edicole e simili	0,9	
6	Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	1	Art. 22 lett. c)
7	Attività esercitate in occasione di fiere e manifestazioni varie	1	
8	Metanodotti,gasdotti, oleodotti e simili (1)	0,5	
9	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico (impalcature, ponteggi, steccati, cantieri)	0,3	
10	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico	0,2	
11	Parcheggi riservati a residenti (parcheggi esclusivi)	0,3	
12	Esposizione ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc)	0,6	
13	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali	1	
14	Spazi sovrastanti e sottostanti	0,35	
15	Distributori di carburante	1	Art. 22 lett. a)
16	Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	0,40	Art.25 lett. h)
17	Manifestazioni culturali, sportive e simili	0,50	Art. 25 lett. h)

	senza scopo di lucro		
18	Manifestazioni culturali, sportive e simili organizzate da parte di enti non commerciali (pro loco, ecc.) compresa anche l'occupazione del suolo per circhi, luna park e spettacoli viaggianti autorizzati.	0,1	Art. 25 lett. a),b),c)

(1) reti di erogazione non legate ad utenti o consumatori finali

1. Per le aree comprese nella tipologia n. 1 è previsto un periodo transitorio di applicazione del coefficiente articolato nel seguente modo:

con riduzione ex art. 23 lett.c)

per l'anno 2012	coefficiente 0,01	0,005
per l'anno 2013	coefficiente 0,25	0,125
dall'anno 2014	coefficiente 0,3	0,15

Art. 21

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
la tariffa base prevista all'art. 19, comma 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 19, comma 2, la quale va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.
4. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni senza ancoraggi al suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0.775 (1) per ciascun utente con riferimento alla data del 1° gennaio, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46 (1). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il comune potrà prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione dei pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
7. La tariffa del canone sarà assoggettata a rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

(1) così come previsto dall'art. 18 della L. n. 488/1999 (c.d. Legge finanziaria 2000)

Art 22 **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa Superficie**

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla capacità dei serbatoi stessi con l'applicazione delle sottoindicate tariffe:

- fino 3000 litri € 46,48
- da 3001 a 5000 litri € 65,07 oltre 5000 litri € 111,55

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

c) OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50% sino a 100 mq. (cioè sconto del 50%)
- 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq (cioè sconto del 75%)
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq (cioè sconto del 90%)

Art. 23 **Particolari tipologie tariffarie**

a) Pubblici Esercizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi aventi superficie superiore al 30% della superficie interna del locale, il canone deve essere calcolato applicando l'incremento del 100% della tariffa di riferimento sulla superficie eccedente tale limite del 30%.
2. Tale incremento non è applicato nel caso in cui l'occupazione suolo pubblico non sia superiore allo spazio minimo di 15 mq autorizzabile per ogni singolo esercizio pubblico.
3. In caso di occupazioni che interessano aree stradali dedicate alla sosta il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

b) Attività Edile

1. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta a pagamento, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
2. In caso di occupazioni che si protraggono per oltre un anno e che occupano una superficie di almeno 80 metri quadrati, benché dette occupazioni non presentino natura stabile, potrà essere concessa in alternativa al coefficiente di occupazione temporanea e dietro presentazione di apposita istanza, l'applicazione della tariffa permanente di base incrementata del 100%; negli altri casi dovrà essere sempre applicato il coefficiente di occupazione temporanea.

c) Commercio ambulante con posto fisso

1. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate da commercianti ambulanti con posto fisso e in possesso di convenzione, il coefficiente è calcolato nel modo seguente:

fascia oraria 6,00 – 14,30

il coefficiente viene ridotto del 50%

3. Per le occupazioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
5. Durante l'anno nell'eventualità di subentro preventivamente autorizzata, nell'originaria concessione la responsabilità del pagamento del Canone rimane solidalmente in capo al cedente e al subentrante. Il rilascio della concessione al subentrante è subordinata all'esibizione.

Art. 24 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
- g) occupazioni con faretti, lampade e lanterne;
- h) occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- i) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima.

k) le occupazioni di aree cimiteriali.

l) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

m) le occupazioni realizzate con griglie o simili.

n) Le occupazioni realizzate per finalità istituzionali con la diretta partecipazione del Comune.

o) le occupazioni permanenti inerenti nuove attività economiche per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'anno solare in cui è stata iniziata l'attività. Nel caso in cui il neo-operatore certifichi con idonea documentazione di aver assunto a tempo indeterminato con contratto full time almeno un dipendente nell'arco di un triennio a decorrere dall'anno solare in cui è stata iniziata l'attività, l'esenzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 anni, purché permanga tale condizione.

p) occupazioni permanenti inerenti ad attività economiche nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione di almeno un dipendente con contratto full time; l'esenzione viene concessa per il periodo relativo all'assunzione e per un massimo di 3 anni a decorrere dall'anno solare in cui è stato assunto il dipendente.

q) le occupazioni realizzate dai Consorzi tra operatori economici regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;

r) i passi carrabili concessi a seguito di costruzione di nuovi parcheggi privati o variazione destinazione d'uso e passi carrabili in genere;

s) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

t) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.

2. Le eventuali esenzioni verranno riconosciute successivamente al rilascio degli atti di concessione/autorizzazione che dovranno comunque seguire le procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 25 **Agevolazioni**

1. Il canone , come determinato dall'articolo 22 del presente regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, del 50% nel caso in cui eccedano i 10 mq e le 24 ore

b) per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50%

c) per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%

d) per le occupazioni su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa, il canone è ridotto del 50%

e) per le occupazioni effettuate da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione, il canone è ridotto del 50%

f) per le occupazione effettuate per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere del Servizio Edilizia, il canone è ridotto del 50%, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale.

g) per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi per periodi stagionali il canone è ridotto del 30%.

h) per le occupazioni di qualsiasi natura realizzate da comitati, associazioni, partiti politici, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché direttamente gestite dai suddetti soggetti, viene riconosciuta la riduzione del 50% della tariffa base.

Art. 26 **Esclusioni**

1. Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio previsti dal capitolato come necessari per il compimento di tali lavori appaltati.
2. I tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore, nell'atto di concessione, per l'esercizio delle opere commissionategli.

Art. 27 **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento relativo va eseguito al Comune di Prata di Pordenone all'atto del rilascio della concessione, per la prima annualità e, per le successive scadenze, entro il termine di cui al successivo comma 3.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune di Prata di Pordenone.
5. Il canone deve essere di norma corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia di importo superiore a € 1.032, 91, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.

Art. 28

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, al Comune di Prata di Pordenone.
2. Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a € 1.032, 91 è consentito il pagamento in 4 rate, di eguale importo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni effettuate nei mercati su aree pubbliche l'importo del canone può essere suddiviso in 2 rate di pari importo con scadenza 31. gennaio e 31 luglio.

CAPO III

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali

Art. 29

Accertamenti

1. L'Ufficio Tributi, controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione. In caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
2. La notifica dei predetti avvisi e' effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 30
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione come previsto dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dall'Ufficio tributi tramite iscrizione a ruolo soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art. 31
Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro sessanta giorni dalla domanda. Su tale somma al richiedente spettano gli interessi calcolati al tasso legale dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 32
Sanzioni

1. In caso di omesso pagamento del canone l'occupazione si considera abusiva e viene applicata la sanzione amministrativa del trenta per cento del canone come consentito dal punto g) dell'art. 63 del D.Lgs 446/97.
2. Per omesso pagamento relativamente alle sole occupazioni permanenti deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. Per omesso pagamento relativamente alle occupazioni temporanee per le quali è prevista la rateizzazione, deve intendersi l'inadempimento protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza della rata.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa fino a € 516,46 prevista dall'art. 106 del Regio Decreto del 3.3.1934. Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di € 155,00.
6. In caso di occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, come previsto dall'articolo 63 del D.Lgs 446/97. In caso di occupazione abusiva di natura temporanea la suddetta indennità si applicherà in maniera retroattiva a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 33

Disposizioni finali e transitorie

1. Dal 1° gennaio 2011 è abolita la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1 gennaio 2011, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2011.
3. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2011 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
4. I soggetti di cui all'art. 3, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 2011 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
5. A norma dell'art. 64 del D.Lgs 446/97 le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di esecutività del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

ALLEGATO A : elenco vie

ALLEGATO B : elenco attività soggette al COSAP